

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA E RISCOATTO

Dal 1° settembre 2025 Le richieste di riscatto devono essere compilate online tramite l'Area Riservata del sito di PreviAmbiente. L'accesso richiede SPID o CIE.

La corretta compilazione del form e della documentazione necessaria per la richiesta sono essenziali per garantire una rapida gestione della richiesta.

1. TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

- Scadenze: le richieste valide (complete e legittime) per poter essere prese in carico nel mese di richiesta devono pervenire entro il 15 del mese. Le richieste pervenute successivamente a tale data verranno lavorate nel mese successivo alla ricezione.
- Erogazione: a seguito della lavorazione la posizione individuale dell'aderente verrà disinvestita con la prima valorizzazione utile. Il Fondo procederà all'erogazione del riscatto rispettando i tempi stabiliti dalla normativa vigente.

2. COMPILAZIONE DEL MODULO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

2.1 Accettare i termini:

- le istruzioni di compilazione e la guida per richiedere il riscatto;
- l'informativa privacy è disponibile su www.previambiente.it.

2.2 Indicare una sola delle seguenti opzioni:

HOME	ANAGRAFICA	DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI DESIGNATI	CONTRIBUZIONE	INVESTIMENTO	DISPOSITIVI	ANTICIPI	RISCATTI	R.I.T.A.	TRASFERIMENTI IN USCITA	PRATICHE	NOVITÀ	SIMULATORE
------	------------	----------------	--------------------	---------------	--------------	-------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	----------	--------	------------

RISCATTI - PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

• SONO PENSIONATO Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce se si ha maturato i requisiti stabiliti nel regime obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni alle Forme Pensionistiche Complementari.	• SONO DISOCCUPATO Sei disoccupato a seguito di: Dimissioni - Licenziamento - Risoluzione Consensuale - Mobilità - Fallimento - Fine del Contratto a Tempo Determinato. Sei occupato presso altra azienda ed hai cambiato settore e CCNL.
• SONO INVALIDO (PER ALMENO 2/3) Il riscatto totale per invalidità può essere richiesto in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3.	• ALTRE SITUAZIONI Ti trovi in una delle seguenti situazioni: Sei occupato ma l'azienda ha cambiato settore e CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) - Cambio inquadramento per promozione a dirigente - Risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore - Accesso Fondo di Solidarietà.

A. SONO IN PENSIONE¹

Qualora tu sia in pensione è necessario allegare alla richiesta documentazione dell'INPS riportante i dati anagrafici e la categoria di pensione fornendo alternativamente:

- A.1** lettera di accoglimento della pensione;
- A.2** cedolino della pensione;
- A.3** certificato di pensione.

¹ Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. In mancanza dei 5 anni di partecipazione al Fondo, è possibile chiedere il riscatto a tassazione ordinaria.



Qualora si optasse per l'erogazione parziale o totale in prestazione alternativa alla rendita vitalizia, sarà necessario compilare altresì il MODULO (ALLEGATO 1) con indicazione della tipologia, della frequenza di erogazione, del comparto di investimento e indicare, pena il rigetto della richiesta, i soggetti designati a richiedere il riscatto in caso di premorienza per la posizione previdenziale residua.

Qualora si optasse per l'erogazione parziale o totale in rendita vitalizia, sarà necessario compilare altresì il MODULO (ALLEGATO 2) con indicazione della percentuale destinata alla rendita, della tipologia, della frequenza di erogazione e (ove previsto dalla tipologia di rendita scelta: Opzione B, C, D o E) i dati del soggetto reversionario della rendita in caso di morte, con in allegato il documento di riconoscimento e il codice fiscale di quest'ultimo.

 **N.B.:** Si ricorda che, per l'erogazione della posizione previdenziale in un'unica soluzione, qualora ricorrano i requisiti, è necessario indicare 100% capitale.

AVVERTENZE :

- L'erogazione del 50% in rendita è obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale;
- Si segnala che per gli ISCRITTI ANTE 28/04/1993 ("vecchi iscritti") che OPTANO per l'erogazione del 100% capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D. Lgs. 252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.
- Per gli ISCRITTI POST 28/04/1993 ("nuovi iscritti") NON è prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita.

Prima di effettuare la scelta sulla modalità di erogazione, prendi visione della Nota Informativa e del documento sulle rendite, per conoscere le caratteristiche delle varie tipologie. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al call center o direttamente al Fondo.

B. SONO DISOCCUPATO DA MENO DI 12 MESI:

B.1 In caso di dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento, scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, cambio di CCNL, nomina a dirigente, fallimento azienda potrai richiedere il riscatto della posizione maturata a tassazione ordinaria nella misura dell'80%* o del 100% della posizione maturata allegando alternativamente, la seguente documentazione:

- I. Lettera di licenziamento/dimissioni;
- II. Ultima busta paga con evidenza della data di cessazione;
- III. Documentazione attestante il cambio di CCNL da parte del datore di lavoro che versa al Fondo;
- IV. Documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro a seguito del fallimento dell'azienda o certificazione rilasciata dalle strutture competenti quali curatore fallimentare.

 **N.B.:** *L'opzione del riscatto nella misura dell'80% è da ritenersi opportuna nelle ipotesi in cui il datore di lavoro insolvente ometta di versare i contributi al Fondo o effettui versamenti inferiori a quanto dovuto. La domanda da parte del lavoratore di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS in questi casi presuppone infatti il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.

C. SONO INVALIDO PER ALMENO 2/3

- C.1** In caso di riconoscimento dell'INVALIDITÀ permanente superiore ai 2/3 che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, in data successiva all'adesione al Fondo è possibile riscattare totalmente la posizione previdenziale a tassazione agevolata anche in costanza del rapporto di lavoro allegando:
- I. verbale dell'INPS di accertamento e riconoscimento dell'invalidità riportante dati anagrafici, data di decorrenza e percentuale di riconoscimento;
 - II. documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro (vedi B1) o in caso di costanza del rapporto di lavoro, dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante la data di interruzione dei versamenti al Fondo.

D. ALTRE SITUAZIONI:

- D.1** In caso di inoccupazione superiore ai 12 mesi è possibile richiedere il riscatto a tassazione ordinaria nella misura dell'80%* o del 100% della posizione maturata o il 50% a tassazione agevolata allegando:
- I. certificato storico lavorativo (C2 storico) o dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciato dal centro per l'impiego aggiornato alla data di richiesta di riscatto attestante il perdurante periodo di inoccupazione;
 - II. documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro (VEDI B1).
- D.2** In caso di inoccupazione superiore a 4 anni, è possibile richiedere il riscatto totale della posizione maturata a tassazione agevolata allegando:
- I. certificato storico lavorativo (C2 storico) o dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciato dal centro per l'impiego, aggiornato alla data di richiesta di riscatto attestante il perdurante periodo di inoccupazione;
 - II. documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro (VEDI B1).
- D.3** In caso di mobilità/ esodo incentivato L. 92/2012 è possibile richiedere il riscatto a tassazione ordinaria nella misura dell'80%* o del 100% della posizione maturata o il 50% a tassazione agevolata allegando:
- I. comunicazione dell'azienda dello stato di mobilità o relativo accordo con il datore di lavoro di cessazione per esodo incentivato L. 92/2012.
- D.4** In caso di risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore, cassa integrazione a 0 ore per la durata di 12 mesi (la CIGS deve essere in corso alla data di richiesta), è possibile richiedere il riscatto della posizione maturata a tassazione agevolata nella misura del 50% allegando:
- I. certificazione dell'azienda di cassa integrazione;
 - II. documentazione attestante il licenziamento preceduto da CIGS.
- D.5** In caso di accesso al Fondo di solidarietà, contratto di espansione/ isopensione (cd. scivolo pensionistico) è possibile richiedere il riscatto della posizione maturata a tassazione agevolata nella misura del 50% allegando:
- I. attestazione della partecipazione alle procedure di Fondo esuberi/Fondo solidarietà
 - II. adesione al contratto di Espansione /Isopensione.

In presenza di una cessione del quinto dello stipendio occorre allegare la liberatoria e/o conteggio estintivo aggiornato della finanziaria indirizzata al Fondo pensione.

Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di iscrizione utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, nel caso in cui l'aderente abbia una precedente iscrizione ad una forma pensionistica complementare e non abbia mai riscattato totalmente tale posizione l'aderente ha l'onere di fornire documentazione del Fondo attestante la data di prima iscrizione e posizione ancora attiva alla data di richiesta del riscatto.

 **N.B.:** N.B.: *L'opzione del riscatto nella misura dell'80% è da ritenersi opportuna nelle ipotesi in cui il datore di lavoro insolvente ometta di versare i contributi al Fondo o effettui versamenti inferiori a quanto dovuto. La domanda da parte del lavoratore di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS in questi casi presuppone infatti il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.

.....

Documento di identità: qualora richiesto dal sistema, allegare copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, patente o passaporto).

3. COORDINATE BANCARIE

Inserire le informazioni necessarie per l'erogazione:

Codice IBAN: inserire il codice completo senza errori.

Qualora richiesto allegare attestazione della titolarità del conto (**Attestazione Bancaria**).

In caso di **IBAN estero** è necessario fornire anche il **codice BIC/SWIFT**.



N.B.: Si ricorda che non è possibile procedere ad erogazioni su IBAN di libretti postali. Non è possibile procedere ad erogazione su conti correnti intestati a terzi.

4. DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

- DICHIARAZIONE di aver preso visione del documento sui riscatti presente sul sito internet del Fondo Pensione.
- DICHIARAZIONE di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta.
- DICHIARAZIONE di decorrenza dell'iscrizione alla previdenza complementare e di non aver esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

È consapevole, altresì, delle sanzioni penali (art. 76 del predetto D.P.R.), in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

5. RICEZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

La CU, secondo il canale scelto, sarà reperibile nell'Area Riservata o inviata all'indirizzo di residenza indicato.

Se il modello CU non viene ricevuto entro 15 giorni dalla scadenza annuale, e non risulta disponibile nella sezione DOCUMENTAZIONE dell'Area Riservata, il richiedente deve richiederne una copia al Fondo pensione.

6. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RESIDENZA

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo per garantire la corretta ricezione delle comunicazioni ufficiali e del modello CU.

Accedi all'Area Riservata per compilare il modulo e inviare la tua richiesta di RISCATTO.

PREVIAMBIENTE: INSIEME VERSO UN FUTURO PIÙ SEMPLICE E SOSTENIBILE.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE ALTERNATIVA ALLA RENDITA VITALIZIA

A	RENDITA A DURATA DEFINITA La rendita a durata definita è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata riportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui.	FREQUENZA DI EROGAZIONE: ☐ TRIMESTRALE ☐ SEMESTRALE ☐ ANNUALE COMPARTO PER LA FASE DI EROGAZIONE: ☐ COMPARTO ATTUALE ☐ GARANTITO
B	PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI Prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita. Il primo prelievo (nel limite della prima rata di rendita figurativa) può essere richiesto contestualmente alla presentazione della richiesta di attivazione della facoltà di prelevare. NOTA BENE: È ammesso un prelievo ogni sei mesi per un importo minimo di € 1000.	PRELIEVO CONTESTUALE ALLA RICHIESTA: ☐ PRELIEVO DI € _____ ☐ MASSIMO PRELEVABILE ☐ ATTIVAZIONE DELLA FACOLTÀ DI PRELEVARE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO COMPARTO PER LA FASE DI EROGAZIONE: ☐ COMPARTO ATTUALE ☐ GARANTITO

DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AL RISCATTO DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PENA IL RIGETTO DELLA RICHIESTA)

SOGGETTO 1	PERCENTUALE DI BENEFICIO			
COGNOME	NOME	COD. FISCALE	SESSO	☐ F ☐ M
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV. DI NASCITA	STATO	
COMUNE DI RESIDENZA	VIA	CAP	PROV.	
E-MAIL	PEC	TEL		
SOGGETTO 2	PERCENTUALE DI BENEFICIO			
COGNOME	NOME	COD. FISCALE	SESSO	☐ F ☐ M
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV. DI NASCITA	STATO	
COMUNE DI RESIDENZA	VIA	CAP	PROV.	
E-MAIL	PEC	TEL		

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

- aver preso visione del supplemento alla Nota informativa dedicato alle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche e del Documento sulle rendite, aggiornati con le caratteristiche delle prestazioni di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005;
- essere consapevole che l'importo delle rate/prelievi varia in funzione dei risultati finanziari della gestione (rischio di investimento) e non è garantito;
- essere consapevole del rischio di longevità, ossia che la durata della vita possa risultare superiore alla speranza di vita, con conseguente esaurimento del capitale disponibile (per la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili);
- essere consapevole che la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile, salvo conversione successiva in rendita vitalizia;
- essere consapevole che dalla data di esercizio dell'opzione non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A., né proseguire la contribuzione salvo i casi previsti dalla normativa.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Data di compilazione Firma

ALLEGATO 2

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA VITALIZIA (COMPILAZIONE A CURA DELL'ADERENTE)

Il sottoscritto, **presa visione del documento sull'erogazione della rendita**, degli allegati e delle istruzioni per la compilazione, richiede l'erogazione della prestazione pensionistica IN RENDITA VITALIZIA (barrare una delle seguenti opzioni):

☐ 100% rendita (**AVVERTENZE**) ☐ 50% capitale - 50% rendita ☐ capitale % rendita %

AVVERTENZE: Per i "vecchi iscritti" (iscritti alle Forme Pensionistiche Complementari prima del 29/04/1993) che OPTANO per l'erogazione 100% capitale verrà automaticamente applicato il regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. Per i "nuovi iscritti" (iscritti dopo il 28/04/1993) NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Si vedano le ISTRUZIONI per ulteriori dettagli.

Nel solo caso di richiesta di erogazione totale o parziale di una rendita pensionistica, indicarne la tipologia nella sezione sottostante:

Frequenza di erogazione rendita:

☐ mensile ☐ trimestrale ☐ annuale

TIPOLOGIA DI RENDITA

- ☐ **Opzione A** - Rendita annua vitalizia immediata.
- ☐ **Opzione B** - Rendita annua vitalizia immediata certa 5 anni.
- ☐ **Opzione C** - Rendita annua vitalizia immediata certa 10 anni.
- ☐ **Opzione D** - Rendita annua vitalizia immediata reversibile.
- ☐ **Opzione E** - Rendita annua vitalizia immediata controassicurata decrescente.
- ☐ **Opzione F** - Rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza.

DATI ANAGRAFICI SOGGETTO REVERSIONARIO

In caso di scelta di OPZIONE B,C,D,E compilare la seguente sezione:

Percentuale di reversibilità

NOME E COGNOME REVERSIONARIO

È necessario inviare documento di riconoscimento in corso di validità del reversionario

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CONTATTI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'erogazione della prestazione pensionistica. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CU, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo unitamente ai conteggi di liquidazione della posizione previdenziale e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro un mese dalla data di accredito dell'importo erogato (in caso di pagamento tramite bonifico).

DATA

FIRMA ADERENTE



N.B.: Prima di effettuare la scelta, controllare sulla Nota Informativa e sul documento sull'Erogazione della Rendita, le caratteristiche delle varie tipologie di rendita. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci mezzo FORM MAIL presente nella sezione CONTATTACI.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per la validità della richiesta di erogazione è necessario allegare la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- certificato di residenza dell'iscritto rilasciato dall'autorità competente (facoltativo);
- in alternativa alla compilazione della sezione riservata al datore di lavoro è necessario inviare documentazione attestante il diritto al pensionamento;
- **in presenza di una cessione del quinto dello stipendio, occorre allegare la liberatoria della finanziaria indirizzata al Fondo Pensione.**

Le richieste di erogazione valide (per completezza delle informazioni e legittimità della domanda) verranno disinvestite e liquidate nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.



N.B.: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

2. OPZIONE PRESCELTA - TIPOLOGIA DI EROGAZIONE (compilazione a cura dell'aderente)

Le opzioni consentite sono tra loro alternative e NON sono combinabili tra loro, né con la rendita vitalizia. **Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione, è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

La scelta della tipologia di prestazione, una volta che sia iniziata la liquidazione, è IRREVOCABILE, salvo successiva conversione in rendita vitalizia. L'aderente potrà revocare la scelta solo prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.

Dal momento dell'esercizio dell'opzione non è possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A. La R.I.T.A. eventualmente in corso si intende revocata.

Non è consentito versare ulteriori contributi, salvo attivazione di un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR.

È obbligatorio indicare il soggetto o i soggetti beneficiari del montante residuo in caso di decesso, pena il rigetto della richiesta.

PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con **almeno 5 anni** di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (oppure 3 anni se sei un lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione Europea). In mancanza dei 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare, è possibile chiedere il riscatto con una penalizzazione fiscale. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in **capitale**, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di **rendita**.

Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, deve essere compilato l'apposito modulo con le ulteriori informazioni richieste relative alla tipologia della rendita richiesta, alla frequenza di erogazione, alla percentuale di reversibilità ecc., che sarà reso disponibile dal fondo pensione.

AVVERTENZE per gli iscritti a previdenza complementare ante 28/04/1993: si segnala che per gli iscritti ante 28/04/1993 ("vecchi iscritti") che OPTANO per l'erogazione del 100% in capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. In base a tale opzione, viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato, e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale; il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale, applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.

AVVERTENZE per gli iscritti post 28/04/1993: si segnala che per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti") NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale e al 50% in forma di rendita. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del



**Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori
del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini**
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 88

montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario, procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.

SCELTA DELLA RENDITA VITALIZIA

Opzione A: rendita annua vitalizia immediata.

Opzione B: rendita annua vitalizia immediata certa 5 anni.

Opzione C: rendita annua vitalizia immediata certa 10 anni.

Opzione D: rendita annua vitalizia immediata reversibile.

Opzione E: rendita annua vitalizia immediata controassicurata decrescente.

Opzione F: rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza.

FREQUENZA DI EROGAZIONE

Le rendite sono posticipate, dunque la prima rata è erogata al termine del periodo prescelto.

Prima di effettuare la scelta, controllare sulla Nota Informativa e sul documento sull'erogazione della rendita le caratteristiche delle varie tipologie di rendita. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Call Center o direttamente al Fondo.

SCELTA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ALTERNATIVA ALLA RENDITA VITALIZIA

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE

Tali prestazioni prevedono i seguenti tratti comuni:

- le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione. Tale montante è investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine. Nella fase di fruizione di tali prestazioni possono essere utilizzati anche comparti già previsti dalla forma pensionistica per la fase di accumulo;
- una volta attivata una delle opzioni, non è possibile chiedere la revoca (salvo quanto diversamente stabilito per il periodo transitorio);
- non è possibile cumulare più prestazioni legate alle differenti opzioni;
- è possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o differita al fine della copertura del "rischio di longevità". Per questa opzione è possibile anche trasferire il montante residuo presso una diversa forma pensionistica per beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima;
- una volta attivata una delle opzioni (accesso alla "fase di erogazione"), non è possibile esercitare alcune delle prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (trasferimento, anticipazione, riscatto, R.I.T.A.) con eccezione dello switch di comparto, o versare ulteriore contribuzione, salvo che l'interrato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR;
- l'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la R.I.T.A. eventualmente già in corso di liquidazione;
- le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione dei soggetti designati a riscattare la posizione previdenziale residua in caso di premorienza devono considerarsi incomplete e verranno rigettate.



N.B.: Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, il comparto di default è il Garantito.

A) RENDITA A DURATA DEFINITA

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, che corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.



Di seguito alcune peculiarità relative alla rendita a durata definita:

- l'importo delle rate è variabile a causa del rendimento finanziario della gestione finanziaria/assicurativa sottostante, laddove il montante residuo viene ripartito sul numero delle rate rimanenti;
- nel caso di forme pensionistiche che adottino una contabilità per quote, l'importo della rata di rendita dipende dal valore della quota alla data di erogazione della stessa.

B) PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

La modalità prevede la scelta da parte dell'aderente dell'importo dei prelievi e della tempistica, nel rispetto di quattro vincoli:

1. i prelievi possono di volta in volta essere richiesti nei limiti del monte rendite maturato e non riscosso relativo alla modalità con rendita definita;
2. l'importo richiesto deve rispettare una soglia minima erogabile per garantire l'economicità dell'operazione;
3. deve essere rispettato un intervallo minimo tra una richiesta e l'altra;
4. nel caso in cui l'importo richiesto sia superiore al limite previsto dalla normativa verrà erogato l'importo massimo prelevabile alla data di erogazione.

Sostanzialmente si prende a riferimento una rendita teorica immediatamente erogabile di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione con frazionamento annuale. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate. L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può quindi chiedere l'erogazione di un importo che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

Di seguito alcune peculiarità relative ai prelievi liberamente determinabili:

- relativamente all'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo;
- con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote, l'importo massimo che può essere prelevato è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) corrispondente alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

ESEMPIO:

Età al pensionamento: 66 anni

Montante maturato: € 100.000

Speranza di vita residua (ISTAT): 20 anni

Rendita annua teorica: € 5.000

ANNO	Rata annua teorica maturata	Residuo anno precedente	Importo massimo prelevabile	Prelievo effettivo	Residuo
ANNO 1	€ 5.000	-	€ 5.000	€ 4.000	€ 1.000
ANNO 2	€ 5.000	€ 1.000	€ 6.000	€ 4.000	€ 2.000
ANNO 3	€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000	€ 4.000 (ipotesi)	€ 3.000

A partire dall'ultimo anno (anno 20): si può prelevare fino all'intero montante residuo, qualunque sia.

Prima di effettuare la scelta, prendi visione del supplemento per le nuove prestazioni pensionistiche sulla Nota Informativa e il documento sull'erogazione della rendita, per conoscere le caratteristiche delle varie tipologie di rendita. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al call center o direttamente al Fondo.



**Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori
del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini**

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 88

3. OPZIONE PRESCELTA – CONTRIBUTI NON DEDOTTI

CONTRIBUTI NON DEDOTTI (ULTIMO ANNO): entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa.

Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (per esempio, nella richiesta di liquidazione di giugno 2019 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti dei soli primi 6 mesi del 2018).

Eventuali contributi non dedotti relativi agli anni precedenti – ove non ancora comunicati alla forma pensionistica – devono essere comunicati separatamente e prima di richiedere la liquidazione. Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

4. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento.

È indispensabile riportare tutti i codici dell'IBAN come indicati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca.

Non è possibile procedere ad erogazioni su libretti postali o IBAN intestati a terzi.

In caso di coordinate bancarie estere è necessario indicare il codice BIC/SWIFT.

5. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Data cessazione: è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000: è l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000, indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000: si determina nella misura di € 309,87 per anno di contribuzione, rapportata alla permanenza nel Fondo e alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti").

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere, in sede di liquidazione, la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000 ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.

Si fa presente che, per motivi di ottimizzazione della gestione amministrativa e di economicità, il Fondo non effettua alcuna liquidazione per importi inferiori o uguali a € 20,00 (venti/00) qualora gli stessi siano stati generati da contribuzioni successive alla liquidazione, in quanto le spese di riliquidazione coprirebbero interamente la predetta contribuzione.

